



BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO CON SEDE OPERATIVA IN VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021".

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

1. Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1750 del 9/12/2021, in attuazione della D.G.R. n. 1705 del 29/11/2021, è stata approvata la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, da tradursi in un bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti degli operatori professionali dello spettacolo dal vivo con sede operativa in Veneto, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"

2. La Regione del Veneto si è convenzionata con Unioncamere del Veneto per l'attuazione della suddetta deliberazione e la gestione del presente bando.

Art. 2 Localizzazione

1. Il bando è rivolto agli operatori professionali dello spettacolo dal vivo **con sede legale e/o unità locali nel territorio della regione Veneto.**

Art. 3 Dotazione Finanziaria

1. Il bando ha una dotazione finanziaria di € 1.000.000.

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art.4 Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando operatori professionali dello spettacolo dal vivo (a titolo esemplificativo, associazioni, enti, fondazioni, imprese anche individuali, onlus, etc.) operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo che abbiano i seguenti requisiti:

- a) abbiano sede legale e/o unità locali nel territorio della regione Veneto;
- b) **siano iscritti al Repertorio economico Amministrativo (REA) con codice Ateco primario 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00, o al Registro Imprese (R.I.) delle Camere di commercio del Veneto con codice Ateco primario 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00.** Sono esclusi i liberi professionisti;
- c) risultino attivi ed operanti;
- d) non siano stati destinatari, al 31.12.2019, di contributo FUS, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163;
- e) non siano partecipati da alcun soggetto pubblico;
- f) siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare), qualora siano tenuti ad osservare tali obblighi;
- g) per le **attività teatrali**: dimostrino di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 50 giornate lavorative o di essere titolari di 20 C1 SIAE;
- h) per le **attività musicali**: dimostrino tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di essere titolari di almeno 15 C1 SIAE;

- i) per le **attività legate alla danza** o al **circo contemporaneo**: dimostrino di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate o con C1 SIAE o con fatture/collaborazioni svolte;
 - j) per i **complessi strumentali**: dimostrino di aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate con C1 SIAE.
2. Nel caso di riscontro di irregolarità in merito all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC), i soggetti saranno invitati a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.
 3. Tutti i sopracitati requisiti elencati al precedente comma 1 devono essere autocertificati e devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento e sino alla liquidazione dell'eventuale sostegno finanziario, pena la decadenza dal medesimo.
 4. Non sono ammissibili e quindi sono esclusi dall'intervento i soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo a carattere amatoriale.

Art. 5 Interventi ammissibili

1. L'intervento di cui all'articolo 1 consiste nella concessione di un contributo a titolo di supporto alle spese di investimento sostenute e quietanzate **dal 01.01.2021 al 30.04.2022** dai soggetti di cui al precedente art. 4, strettamente connesse all'attività artistica e/o operativa dei beneficiari nell'ambito dello spettacolo dal vivo, anche ma non necessariamente ascrivibili ad operazioni di adeguamento alle disposizioni normative vigenti all'atto della spesa relative al contenimento della pandemia da covid-19. Sono escluse dall'intervento le spese di investimento connesse ad attività artistica e/o operativa sostenute in tutti gli ambiti non ascrivibili allo spettacolo dal vivo. Le spese vanno considerate al netto dell'IVA, per le imprese che possono chiederne il rimborso.
2. Le spese di investimento ammissibili dall'intervento sono quelle finalizzate a:
 - a) ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati non residenziali;
 - b) demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
 - d) oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale (a titolo di esempio gli oneri per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno);
 - e) spese di investimento sostenute per l'acquisizione di strumenti di prevenzione per il contenimento della pandemia da COVID-19. A titolo esemplificativo:
 - dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termoscanner);
 - attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
 - strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
 - pannelli divisorii, pareti mobili, arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori, tra gli artisti o tra il pubblico prescritte dalla normativa vigente.
3. Non sono ascrivibili alla fattispecie delle spese di investimento, e pertanto non ammissibili, le spese sostenute per l'acquisto di mascherine, guanti, dispositivi di protezione oculare, indumenti, calzari o cuffie di protezione, detergenti e soluzioni disinfettanti, servizi di disinfezione e sanificazione dei locali.

4. Ai fini della possibilità di accesso al sostegno finanziario, le spese devono essere connesse a fatture pagate entro il 30.04.2022 attraverso conti correnti intestati al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura, che deve essere allegata all'istanza di finanziamento.
5. Nel caso di documentazione incompleta, ai fini dell'ottenimento del sostegno, i richiedenti saranno invitati a trasmettere la documentazione integrativa entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
6. Non possono essere in alcun caso oggetto di sostegno le spese sostenute e quietanzate che siano già state ristrate in tutto o in parte da soggetti privati.

Art. 6 Limite di spesa ammissibile e intensità del contributo

1. L'entità del contributo viene determinato nella misura dell'80% dell'importo delle spese complessivamente sostenute e quietanzate, sino ad un massimo di euro 20.000,00.
2. Qualora dall'intervento dovessero risultare economie rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, potranno essere ridistribuite da Unioncamere sull'intera platea dei beneficiari aumentando la misura della percentuale del sostegno regionale, in ogni caso, comunque, non oltre il 90% del totale della spesa complessiva sostenuta da ciascun beneficiario. Le spese vanno considerate al netto dell'IVA, per le imprese che possono richiederne il rimborso.
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "*de minimis*" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 7 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento entro i limiti normativi previsti.

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo (**Allegato 1**), le fatture di spesa e le quietanze di pagamento devono essere inviate in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema **Webtelemaco** di Infocamere - Servizi e-gov. A tale scopo viene messa a disposizione dei soggetti beneficiari una guida per la presentazione delle domande. Nel caso la domanda venga inviata utilizzando l'ausilio di un professionista, dovrà essere allegata una procura da parte del soggetto beneficiario al professionista (**Allegato 2**).
2. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
3. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di liquidazione del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.
4. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta del 22/02/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto all'interpello n. 907-1730/2020 di Unioncamere del Veneto).

5. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, verrà utilizzato da Unioncamere per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

Art. 9 Termini di presentazione delle domande

1. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di contributo è prevista **a partire dalle ore 11.00 del giorno 17 marzo 2022, fino alle ore 16.00 del giorno 31 maggio 2022.**

Art.10 Valutazione delle domande

1. Unioncamere del Veneto al termine del bando provvederà, entro circa 60 giorni, circa ad esaminare le domande pervenute in ordine cronologico e a redigere la graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle domande.

2. È facoltà dell'Ufficio istruttore richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

3. Il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento e di dichiarazione di eventuale inammissibilità sarà assunto indicativamente entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria.

Art. 11 Obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con Unioncamere, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

Art. 12 Controlli

1. Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere nei tre anni successivi all'erogazione del contributo tutti gli approfondimenti istruttori e documentali e le verifiche ispettive, anche a campione, che ritenga essere opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione e l'erogazione del contributo.

2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte di Unioncamere ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 13 Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.

2. Si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione Veneto nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
- b) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al contributo, nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
- c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o

amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.

3. Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nella domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Art. 14 Informazione e pubblicità

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web di Unioncamere (www.unioncamereveneto.it).

Art. 15 Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy

1. Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Segretario Generale di Unioncamere.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a bandi@ven.camcom.it (specificando nell'oggetto della mail "Bando Operatori spettacolo dal vivo").

INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Unioncamere del Veneto, (di seguito, "UCV" o "Titolare") intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito del presente bando.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto con sede legale in Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, e-mail unione@ven.camcom.it, tel. 0410999311, fax 0410999303, PEC unioncamereveneto@pec.it
Unioncamere del Veneto ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@pec.unioncamereveneto.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Unioncamere del Veneto tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato al sistema camerale dalla L. 580/93.

Per tali finalità, UCV può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti.

b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti da UCV, in esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e da UCV e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati da personale dipendente di Unioncamere del Veneto previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati da UCV quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui UCV ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere di UCV per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge;

all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web di Unioncamere del Veneto nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte di UCV.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati da Unioncamere del Veneto per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte di UCV i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>